



- a) - che il prezzo applicato per la cessione dell'area è da considerarsi di favore, tanto più che fu pagato dieci mesi dopo la stipula del contratto e senza applicazione di interessi;
- b) - che è esatta l'affermazione del Comune circa la sua offerta di esonero dal pagamento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, mentre per quanto riguarda il suo asserito collante atteggiamento nei confronti del reclamo dell'Istituto in sede di applicazione dell'imposta per parte del fabbricato, si può solo affermare che nulla fu dall'Istituto pagato a titolo di detta imposta, il che farebbe presumere l'attendibilità della dichiarazione del Comune;
- c) - che è innegabile altresì l'obiezione circa il carattere nazionale della Via Casilina e quindi la fondatezza della esecuta estraneità del Comune alla spesa di sistemazione del tratto di strada lungo l'edificio J. N. F.
- Peraltro, avendo il Comune